

Trento, 15/05/2017

## Ricevuta

Protocollo generale



**Numero di protocollo:** 2017 - 0000987 / U

**Del:** 15/05/2017

**Destinatario:** Regione Veneto - Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV)

**Indirizzo:** Via C. Baseggio, 5, **Città :** Mestre (VE), **CAP:** 30174

**Oggetto:** Trasmissione parere - Verifica assoggettabilità per la Prima variante al PUA "Riqualificazione ex zuccherificio" - Comune di San Bonifacio.

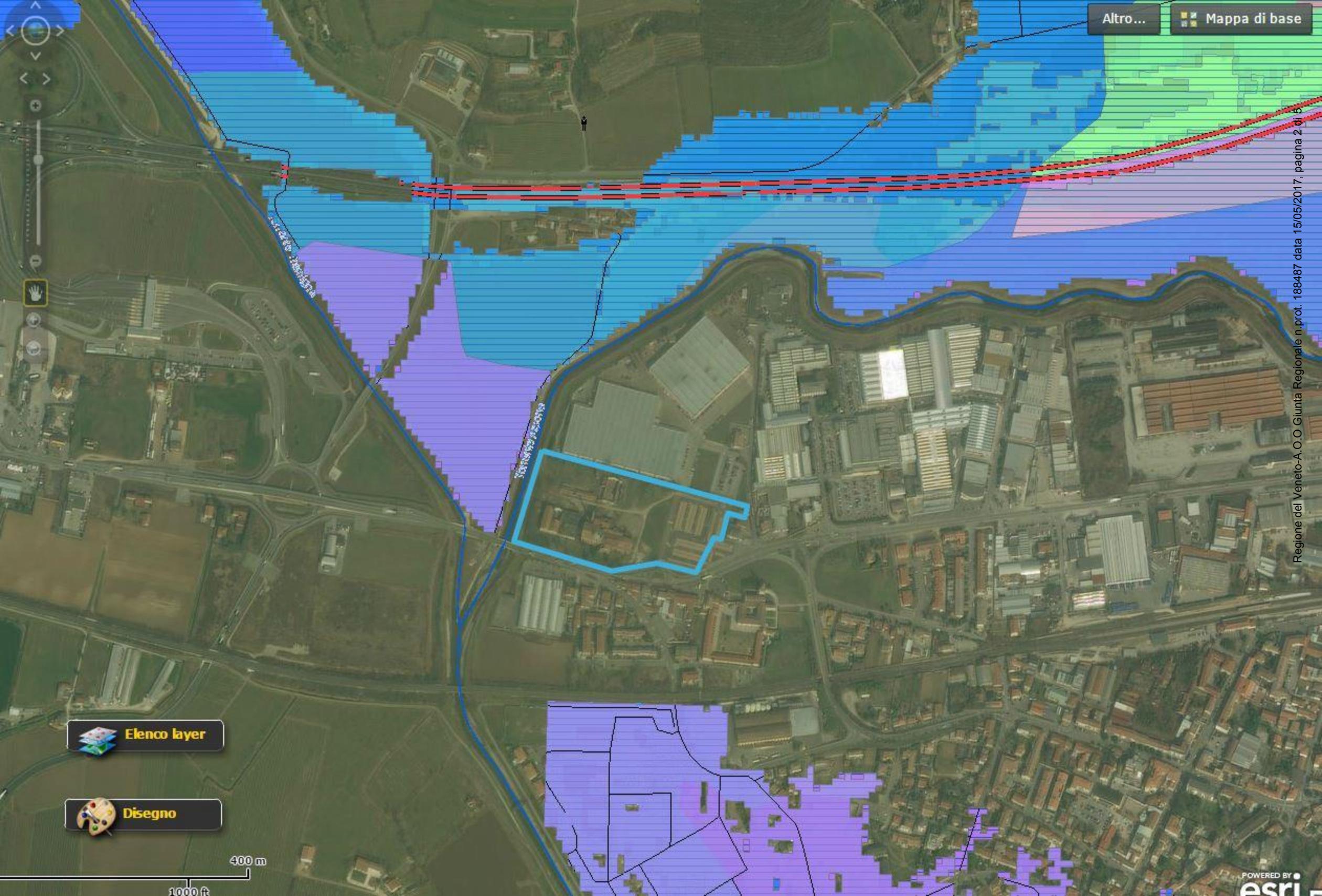
**Data raccomandata:**

**Data documento:**

**UOR competente:** Protocollo

**Smistato a:**

L'impiegato addetto  
Montesani Paola  
Firmato ai sensi D.L.vo 39/93



 **Elenco layer**

 **Disegno**

400 m  
1000 ft

# Distretto delle Alpi Orientali



Ufficio di Trento

**Oggetto: Verifica di assoggettabilità per la prima variante al PUA “riqualificazione ex zuccherificio”. Comune di San Bonifacio (VR). Trasmissione parere.**

Regione del Veneto  
Area Tutela e Sviluppo del Territorio  
Direzione Commissioni Valutazioni  
U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV  
Via Baseggio, 5  
30174 MESTRE (VE)

[PEC: [coordinamento.commissioni@pec.regione.veneto.it](mailto:coordinamento.commissioni@pec.regione.veneto.it)]

*invio solo per posta elettronica*

<b>Autorita' di Bacino dell'Adige</b> <b>Protocollo generale: USCITA</b>	
0000987	15/05/2017
Classificazione: 2017 - 7.5	
 20170000987	UOR:Protocollo

p.c. Spett.le Ditta Proprietaria Zuccherificio s.r.l.  
c/o Amministratore unico – Maurizio Prete  
via Ritonda, 78/a  
37047 SAN BONIFACIO (VR)

Con nota n. 129421 del 30 marzo 2017 è stato richiesto il parere, ai sensi del D. Lgs. n.152/2006 e del successivo D. Lgs. n.4/2008, relativamente alla verifica di assoggettabilità per la prima variante al PUA “riqualificazione ex zuccherificio” nel Comune di San Bonifacio (VR).

In relazione al contenuto del paragrafo 3.3 del RAP si precisano i due punti seguenti:

1. Il primo, di carattere formale, comunicando che la 2° Variante del P.A.I. è stata approvata con D.P.C.M. del 15 dicembre 2015 (ultimo periodo pagina 23 del RAP);
2. Il secondo, invece, sostanziale perché quanto riportato a pagina 24 del RAP sia nella parte testuale che in quella grafica è errato per la confusione che viene effettuata tra il P.A.I. e il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (P.G.R.A.); le figure 8 e 9 riguardano, infatti, estratti dal P.G.R.A. e non dal P.A.I. Conseguentemente, in riferimento al contenuto della tabella a pagina 49 (paragrafo 3.11), occorre che la parte riguardante il P.A.I. abbia un preciso riscontro con le citate figure 8 e 9 di pagina 24 richiamate nella parte testuale dello specchio.

Riguardo invece al quadro pianificatorio illustrato al paragrafo 3.4 si ritiene opportuno venga segnalato il Piano di Gestione delle Acque (P.G.A.) del 2010 e il Primo aggiornamento dello stesso, elaborati ai sensi della Direttiva 2000/60/CE; l'aggiornamento è stato approvato con Delibera n. 2 del 3 marzo 2016, congiuntamente dai Comitati Istituzionali dell'Autorità di bacino del fiume Adige e di quella dell'Alto Adriatico. Il P.G.A. quantifica gli impatti conseguenti alle pressioni significative esercitate sui corpi idrici del distretto e, quindi, ne valuta lo stato ecologico e chimico fissando per gli stessi gli obiettivi ambientali con scadenza temporale al 2021.

La documentazione relativa ai Piani elaborati ai sensi delle Direttive 2000/60/CE e 2007/60/CE è consultabile al sito: <http://www.alpiorientali.it>.

Nel merito degli esiti della disamina, per i profili di stretta competenza non sono state rilevate incidenze né eventuali effetti significativi derivanti dall'attuazione delle azioni previste dalla prima variante al PUA "riqualificazione ex zuccherificio" nel Comune di San Bonifacio (VR).

L'area in questione infatti non è ricompresa tra quelle individuate a pericolosità idraulica per fenomeni di sormonto arginale dal Piano stralcio di Assetto Idrogeologico del fiume Adige (P.A.I.), (vedi tavola A.4.32/2 all'indirizzo [http://www.bacino-adige.it/sito/files/a\\_4\\_32\\_2.pdf](http://www.bacino-adige.it/sito/files/a_4_32_2.pdf) aggiornata, ai sensi dell'articolo 6 delle Norme Tecniche di Attuazione con Decreto Segretariale n. 29 del 29 ottobre 2014 e pubblicata sulla G.U. n.277 del 29 novembre 2014) né tra quelle indicate a rischio idraulico nel Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (P.G.R.A.) (si allega rappresentazione dell'area oggetto della lottizzazione e di quella circostante estratta dalle mappe di allagamento di tale piano).

Va precisato a questo proposito che i due strumenti di pianificazione citati (PGRA e PAI) sono concettualmente molto simili ma strutturati però su diversi presupposti tecnico-amministrativi e con differenti finalità. In termini di "scopo" il PAI è concepito con finalità principalmente riferite al governo del territorio; per questo considera l'allagamento dei territori per insufficienza della sezione fluviale, incassata o arginata, a far defluire le portate di piena, e sviluppa quindi la ipotesi di sormonto arginale. Il P.G.R.A., che trae origine dalla normativa comunitaria dettata dalla Direttiva 2007/60/CE, è caratterizzato da scenari di allagabilità e di rischio idraulico su tre differenti tempi di ritorno (30, 100, 300 anni) e ha lo scopo preminente di organizzare nei vari aspetti, in tempo di pace, la gestione di possibili eventi alluvionali per poterli meglio governare nella fase parossistica. E' quindi un piano con evidenti risvolti all'azione di Protezione Civile che si sviluppa fino a fondersi con le correlate azioni di pianificazione nell'uso del territorio attualmente rappresentate dal PAI. Per questo gli enti territorialmente interessati si conformano al Piano di Gestione anche predisponendo o adeguando, nella loro veste di organi di protezione civile, per quanto di competenza, i piani urgenti di emergenza. Le mappe di allagabilità e del rischio di alluvioni elaborate nello scenario di elevata probabilità (30 anni) costituiscono elementi di utile

riferimento per l'aggiornamento della pianificazione regionale, provinciale e comunale in materia di protezione civile.

Per questa diversa caratterizzazione dei due strumenti va quindi sottolineato che il P.G.R.A. non costituisce automatica variante del P.A.I., che continua a costituire riferimento per gli strumenti urbanistici di pianificazione e gestione del territorio, nonché per la pianificazione di settore che consideri l'assetto idrogeologico del territorio.

Tuttavia, in relazione ai contenuti del P.G.R.A. va ulteriormente precisato che, nella casistica più vasta dei possibili problemi di allagabilità del territorio legata alla efficienza delle opere idrauliche, nel piano sono stati considerati anche i possibili effetti dell'evento alluvionale dovuti alla rottura arginale per tracimazione mentre, non avendo a disposizione idonee conoscenze sulle caratteristiche geotecniche degli argini, non è stato considerato il possibile collasso dei corpi arginali per sifonamento. In presenza di persistenti profili idrometrici nel torrente Alpone, che anche in quel tratto e in tratti a monte presenta sommità arginali più elevate rispetto al piano campagna e quindi anche all'area in esame, la criticità idraulica risulta pertanto ancora più significativa nel caso si ipotizzi anche lo scenario di collasso arginale per sifonamento in sinistra Alpone, per cui la condizione di rischio potenziale per l'area in questione può dipendere da altri fattori che opportunamente devono essere ulteriormente indagati e valutati in ogni loro aspetto.

Tutto ciò premesso, questo Ufficio, esaminati gli atti progettuali, ritiene che l'attuazione della prima variante al PUA "riqualificazione ex zuccherificio" nel Comune di San Bonifacio (VR) possa avere luogo subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni da ottemperare dai vari soggetti pubblici e privati comunque interessati e competenti nelle successive fasi di progettazione:

- venga verificato il modello geotecnico dei corpi arginali del torrente Alpone nonché il modello geotecnico di fondazione degli stessi;
- in esito alle analisi e verifiche effettuate, venga valutato il rischio residuo e siano programmate le opportune procedure di protezione civile da attivare nel caso di sfondamento degli argini.

Distinti saluti



Responsabile del procedimento  
Renato Angheben [renato.angheben@bacino-adige.it](mailto:renato.angheben@bacino-adige.it) – 0461-236000

Responsabile dell'istruttoria  
Marcello Zambiasi [marcello.zambiasi@bacino-adige.it](mailto:marcello.zambiasi@bacino-adige.it) – 0461-236000

MZ/parere\_zucche\_S.Bonifacio